

PRESENTAZIONE DELLA IDD

Insurance Distribution Directive (2016/97)



UNI
ATA

Unione Nazionale
Intermediari Assicurativi
a Titolo Accessorio

IDD

Insurance Distribution Directive (2016/97)

La IDD:

- è stata emanata dal Parlamento Europeo il 20 gennaio 2016;
- ha trasformato l'**intermediazione** assicurativa in **distribuzione** assicurativa;
- ha introdotto la figura dell'**intermediario assicurativo a titolo accessorio**.

IDD

Insurance Distribution Directive (2016/97)

- Il Parlamento Italiano ha recepito la IDD con il D. Lgs. 68 del 21 maggio 2018;
- IVASS ha emanato il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018;
- Il D. Lgs. 209/2005 è stato novellato con effetto dal 1° ottobre 2018.

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Gli effetti delle modifiche normative

- Modifica dei parametri di esenzione per l'esercizio dell'attività di intermediario a titolo accessorio;
- Introduzione del principio della Rilevanza della violazione;
- Accertamento Unitario delle violazioni.

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Intermediario Assicurativo a Titolo Accessorio



INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Intermediario Assicurativo a Titolo Accessorio

- **È UNA PERSONA FISICA O GIURIDICA** (anche lavoratore dipendente privato, o dipendente pubblico part time);
- **TITOLO ONEROSO** - L'attività svolta è remunerata;
- **PRODOTTI LIMITATI** - Distribuisce solo determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o ad un servizio;
- **VITA - RESPONSABILITÀ CIVILE** - Non distribuisce prodotti Vita/RC salvo che integrino i beni o servizi che l'intermediario fornisce nell'attività principale.

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Intermediario Assicurativo a Titolo Accessorio

ESENTATO

- **PRODOTTI LIMITATI** - Distribuisce solo determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o ad un servizio;
- **ATTIVITÀ ACCESSORIA** - L'assicurazione è accessoria ad un prodotto o ad un servizio e copre la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi al viaggio;
- **PREMIO** - Il premio versato per il contratto assicurativo, calcolato su base annua, non è superiore a € 600,00 o, in deroga a tale condizione, la durata del servizio non è superiore a tre mesi e il premio non è superiore a € 200,00 a persona.

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Intermediario Assicurativo a Titolo Accessorio

ESENTATO

Prima della conclusione del contratto, il contraente deve ricevere informazioni riguardanti gli elementi di cui all'articolo 120 (Informazione Precontrattuale) e 185 (Documentazione informativa) del D. Lgs. 209/2005.

Prima di proporre il contratto assicurativo è necessario valutare le richieste del contraente e le sue esigenze.

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Intermediario Assicurativo a Titolo Accessorio

SEZIONE «F»

- **1° CORSO DI FORMAZIONE** - 60 ore
- **CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALI** - 30 ore
- **ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE**
Massimale 1.250.000,00 per pers. - € 1.850.000,00 per anno;
- **SEPARAZIONE PATRIMONIALE** - I premi devono essere versati in un conto dedicato;
- **CONTRIBUTO DI VIGILANZA 2018** - Persone fisiche: € 47,00 - Pers. giuridiche € 270,00;
- **ONORABILITÀ** - Possesso diritti civili, assenza di condanne ex art. 444 co. 2 c.p.p., assenza di fallimenti, procedure fallimentari, concordato preventivo negli ultimi tre anni;

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Intermediario Assicurativo a Titolo Accessorio

SEZIONE «F»

Inoltre se Persona Giuridica:

- **OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE «F» di:**
 - Persona fisica responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (preposto);
 - Rappresentante legale della società;
- **ove presenti:**
 - Amministratore delegato della società;
 - Direttore Generale della società.

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Intermediario Assicurativo a Titolo Accessorio

SEZIONE «E»

- **1° CORSO DI FORMAZIONE** - 60 ore
- **CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALI** - 15 ore
- **ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE** - Non prevista
- **SEPARAZIONE PATRIMONIALE** - Non prevista;
- **CONTRIBUTO DI VIGILANZA** – Non previsto.
- **ONORABILITÀ** - Possesso dei diritti civili, assenza di condanne ai sensi dell'art. 444 co. 2 c.p.p., assenza di fallimenti, procedure fallimentari, concordato preventivo negli ultimi tre anni;

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Intermediario Assicurativo a Titolo Accessorio

SEZIONE «E»

Inoltre se Persona Giuridica:

- **OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE «E» di:**
 - Persona fisica responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (preposto).

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Nuovo Regime Sanzionatorio



INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Nuovo Regime Sanzionatorio

Le principali novità sanzionatorie

- Aumento delle sanzioni
- Art. 311 d. lgs. 209/2005 - Principio della rilevanza della violazione
- Art. 311 quater d. lgs. 209/2005 - Accertamento Unitario della violazione
- Art. 311 sexies d. lgs. 209/2005 - Sanzioni ad personam

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Nuovo Regime Sanzionatorio



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Le principali novità sanzionatorie

- **Art. 324 d. lgs. 209/2005 - Violazione obblighi di distribuzione**
 1. Gli intermediari che violano gli obblighi di distribuzione sono puniti con il richiamo, la censura, o la sanzione pecuniaria calcolata come segue:
 - a) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro*;
 - b) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro*.

* Prima della novazione la sanzione era da € 1,000,00 a € 10,000,00

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Nuovo Regime Sanzionatorio



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Sanzione confermata

- **Art. 305 d. lgs. 209/2005 - Attività abusivamente esercitata**
- 2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 è punito:
 - con la **reclusione da sei mesi a due anni**;
 - con la **multa da euro diecimila a euro centomila**.

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Nuovo Regime Sanzionatorio

Normativa di riferimento

In ordine di vigenza:

- **Direttiva UE (IDD) 2016/97 - in vigore dal 01/10/2018**
- **Regolamento UE 2017/2359 del 21/09/2017 - in vigore dal 01/10/2018**
- **D. Lgs. 209/2005 (CAP Novellato) - in vigore dal 01/10/2018**
- **Regolamento Ivass n. 40 del 02/08/2018 - in vigore dal 01/10/2018**
- **D. Lgs. 68 del 21/05/2018 - in vigore dal 01/10/2018**
- **Regolamento Ivass n. 41 del 02/08/2018 - in vigore dal 01/01/2019**

INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (2016/97)

Contatti UNIATA



UNIATA

Viale della Tecnica, 205 - 00144 Roma

Tel. 06.49.77.86.42 - Cell. 389.79.666.79

Mail info@uniata.it - Web www.uniata.it